

Comune di Mogliano Veneto

(Provincia di Treviso)

Prot. n. _____

Convenzione per la concessione in uso e gestione dell'area comunale attrezzata a skatepark sita in via Colelli.

L'anno duemiladiciotto il giorno ____ del mese di _____

-----Tra-----

Il Comune di Mogliano Veneto, con sede in Piazza Caduti n. 8 – c.f. 00565860269, qui rappresentato dal Dirigente dott. Roberto Comis domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.07.2000 e per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di legge,-----

-----e-----

l'Associazione A.S.D. Officina 31021, avente sede in Via Manin n. 6 a Mogliano Veneto, C.F. 94160190263, qui rappresentata dal Presidente pro tempore, sig.ra Federica Niero, nata a _____ il _____, e residente a _____, in Via _____ n. ____ (nel prosieguo indicata come "concessionario")-----

-----**PREMESSO**-----

Che con l'A.S.D. Mogliano HC Skateboarding, nella persona del Presidente pro tempore Alberto Costa, è stata sottoscritta la

convenzione prot. 39313/2017 avente ad oggetto la concessione in uso e gestione dell'area comunale attrezzata a skatepark sita in Via Colelli a Mogliano Veneto;-----

Che la convenzione de quo prevedeva una durata della concessione pari a 3 anni con decorrenza dalla data della sua stipula;-----

Che con note prot. n. 38790 e 38795 del 09/11/2017 la sig.ra Federica Niero, in qualità di Presidente, comunicava la costituzione della nuova associazione A.S.D. Officina 31021, nella quale è confluita l'associazione A.S.D. Mogliano HC Skateboarding;-----

Che la nuova A.S.D. Officina 31021 assume la titolarità di tutti i rapporti giuridici in capo alla preesistente associazione concessionaria, pertanto anche la titolarità della concessione in oggetto;-----

Che la neo costituita A.S.D. Officina 31021, ai sensi dello Statuto, è associazione priva di fini di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi;-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

si conviene quanto segue:-----

Art. 1 - Il Comune di Mogliano Veneto concede in uso e gestione all' A.S.D. Officina 31021 l'area attrezzata adibita a skatepark appresso descritta per il tempo ed alle condizioni e clausole tutte contenute nel presente atto.-----

L'area è così censita:-----

Comune di Mogliano Veneto – Catasto Terreni – foglio 32 – mappale 1815, con superficie di mq 3639;-----

Comune di Mogliano Veneto – Catasto Fabbricati – sezione D - foglio
6 – mappale 1845.-----

Art. 2 - La concessione si intende effettuata nel preciso intento di
consentire, potenziare e favorire l'attività sportiva in genere, nonché
l'aggregazione e la socializzazione della totalità dei cittadini di
Mogliano Veneto o suoi ospiti, con esclusione assoluta di qualsiasi
finalità di lucro o altro scopo.-----

Questo criterio sarà determinante per l'interpretazione generale e
particolare della presente convenzione.-----

Art. 3 - La presente concessione avrà validità di anni tre (3) con
decorrenza dalla data della stipula con il preesistente soggetto
A.S.D. Mogliano HC Skateboarding, confluito nella nuova A.S.D.
Officina 31021, e quindi scadrà il 14/11/2020. Al termine della
concessione il Comune acquisirà il pieno possesso dell'intera area,
fatta eccezione delle rampe da skate di proprietà del
concessionario.-----

Il concessionario, preventivamente sentito il Comune e con specifico
progetto e conseguente autorizzazione, potrà realizzare, a proprie
spese, nuove strutture e/o attrezzature presso l'area in oggetto le
quali, al termine della concessione, rimarranno di proprietà del
concessionario stesso.-----

Art. 4 – L'attrezzatura sportiva di proprietà del concessionario consta
di n. 3 (tre) rampe da skate. Le predette rampe potranno essere
utilizzate dai tesserati o da terzi solo dopo la presentazione al
Comune da parte del concessionario della documentazione

attestante l'idoneità statica delle strutture, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori.-----

In relazione a tutte le rampe da skate presenti sull'area oggetto della concessione, nonché in relazione a tutte le attrezzature adibite alla pratica della disciplina dello skateboarding, il concessionario è il solo responsabile nell'adempire, a proprie spese e ai sensi della normativa vigente in materia, all'aggiornamento delle certificazioni di idoneità statica e all'esecuzione di idonea e congrua manutenzione ordinaria e straordinaria.-----

Il concessionario è responsabile, in ogni momento, del corretto montaggio di tutta l'attrezzatura sportiva interessata da interventi manutentivi, siano essi complessivi o parziali.-----

Art. 5 – L'area attrezzata in oggetto viene concessa in uso e gestione nello stato di fatto e di diritto perfettamente noto al concessionario per la durata della presente convenzione.-----

E' vietata l'introduzione, all'interno dell'area, di veicoli di qualsiasi genere, fatte salve le attrezzature idonee alla pratica dello skate (skateboard, pattini, BMX) nonché i veicoli per soli casi straordinari, per la manutenzione delle strutture e per motivi di soccorso.-----

L'orario d'uso dell'area attrezzata sarà conforme a quanto indicato nella nota prot. 40728 del 07/12/2016, acquisita agli atti dell'Ente, ed ogni eventuale variazione dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.-----

Art. 6 - Sono assunti a carico del concessionario i seguenti obblighi:--

- a) rispettare le norme di sicurezza e igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia;-----
- b) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport sociale che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno e concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni;-----
- c) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle Scuole operanti sul territorio con preavviso da parte dei richiedenti di almeno quindici (15) giorni;-----
- d) presentare relazione annuale sull'andamento della gestione dell'area attrezzata e bilancio dell'ultimo esercizio finanziario;--
- e) la manutenzione ordinaria dell'area attrezzata;-----
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature presenti e delle rampe di salto fissate alla piastra in cemento;-----
- g) le spese necessarie per la conduzione, la guardiania e la custodia e per qualsiasi lavoro inerente la conservazione in buono stato dell'area;-----
- h) la pulizia ordinaria periodica e straordinaria all'occorrenza dell'area;-----
- i) gli oneri derivanti da imposte, tasse e tributi se e in quanto dovuti per legge o per servizi puntuali richiesti (ad esempio TIA, SIAE, Pubbliche Affissioni, Pubblicità, ecc.).-----

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria della piastra in cemento armato e dell'impianto di pubblica illuminazione.-----

Sono altresì a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative ai consumi delle utenze serventi l'area in oggetto.-----

Art. 7 - L'area sarà aperta al pubblico, ad esclusione delle rampe di salto che saranno ad uso esclusivo dei tesserati del concessionario o di altre associazioni sportive ospitate in occasione di eventi sportivi.

Il concessionario si occuperà del tesseramento degli utenti che ne faranno esplicita richiesta secondo le modalità indicate nella tabella del regolamento esposta all'ingresso dell'area.-----

Art. 8 - L'uso dell'area potrà essere soggetto a norme e tariffe stabilite dal concessionario di concerto con l'Amministrazione Comunale. Le eventuali tariffe per l'utilizzo dell'area sono di totale spettanza del concessionario, il quale ne curerà l'applicazione e la riscossione.-----

Art. 9 - Il concessionario ha l'obbligo di tenere esposte presso l'area attrezzata le tabelle che permettano a tutti di conoscere il regolamento per l'accesso e l'uso della stessa, l'orario di apertura e le eventuali tariffe d'uso delle attrezzature disponibili.-----

Art. 10 - Il concessionario dovrà consentire l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni sportive, con l'eccezione degli allenamenti nei casi in cui sia ritenuto opportuno dal responsabile delle singole attività e fatto salvo quanto disposto dall'art. 11.-----

Art. 11 - E' facoltà del concessionario organizzare manifestazioni sportive e/o socio-culturali con l'eventuale pagamento del biglietto d'ingresso e l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.-----

Viene fatto obbligo al concessionario di acquisire tutte le autorizzazioni preventive previste dalle normative vigenti per l'organizzazione delle manifestazioni di cui sopra.-----

Art. 12 - Il concessionario assume l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale l'area attrezzata nel suo complesso per qualsiasi manifestazione a carattere sportivo, culturale e socio-ricreativo che dovesse essere organizzata e/o patrocinata dal Comune.-----

Il concessionario rende disponibile, inoltre, la propria collaborazione tecnico organizzativa per la realizzazione degli eventi ospitati nell'area attrezzata.-----

Art. 13 - Saranno a totale carico del concessionario le spese relative all'acquisizione di pareri preventivi, nulla osta, certificazioni, collaudi e quant'altro necessario, previsto dalle vigenti normative in materia, necessari alla conservazione in buono stato della funzionalità e del livello di sicurezza delle rampe di salto.-----

Art. 14 - La concessione potrà essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza naturale, mediante determinazione dirigenziale dell'Amministrazione Comunale, in caso di mancato o scarso svolgimento delle attività sportive o in presenza di gravi inconvenienti

che compromettano il buono stato di conservazione dell'area attrezzata e per ragioni di particolare gravità.-----

Art. 15 - L'Amministrazione comunale ha facoltà di accedere in qualsiasi momento all'area attrezzata tramite proprio personale tecnico al fine di effettuare tutte le verifiche necessarie a stabilire l'esatto adempimento degli obblighi sanciti dalla presente convenzione.-----

Ai sopralluoghi parteciperà il concessionario con personale dallo stesso designato a tale scopo.-----

Art. 16 - E' vietata espressamente la subconcessione a terzi, sia totale che parziale, dell'area attrezzata per qualsiasi durata e con qualsiasi forma senza esplicita autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.-----

Art. 17 - Il concessionario è, in ogni momento, l'unico e solo responsabile dell'area attrezzata concesso in uso e gestione, del suo funzionamento, dei rapporti con gli utenti e con terzi.-----

Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o cose a seguito dell'uso e della gestione dell'area attrezzata, salvo i casi in cui l'area attrezzata sia utilizzato per pubbliche manifestazioni dal Comune.-----

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il concessionario in particolare:-----

- risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse, utenti o terzi;-----

- esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni eventualmente provocati a persone o cose;-----
- esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi.-----

Ai fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi, il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione si obbliga a stipulare con primario assicuratore e, a mantenere in vigore per tutta la durata dell'assegnazione, un'adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile nei confronti di Terzi dove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo.-----

Art. 18 - Per quanto non precisato nel presente atto, si applica quanto disposto dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.) nonché dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.-----

Art. 19 - Competente per le controversie che insorgessero in relazione alla presente convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, non risolvibili in via bonaria, è il Foro di Treviso.

Art. 20 - Tutte le spese inerenti l'atto, le imposte e le tasse e quant'altro occorra per dare corso legale al presente contratto, immediate e future, sono a carico del concessionario.-----

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.-----

Scritto, letto e confermato.-----

Mogliano Veneto, __/__/____

A.s.d. Officina 31021

il Comune di Mogliano Veneto

Il Presidente: *Sig. ra Federica Niero*

Il Dirigente: *Dott. Roberto Comis*